Asmel Consortile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.IVA – C.F. 12236141003
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica

COMUNE DI GIANO VETUSTO (CE)

SERVIZI DI CURA all'infanzia e agli anziani non autosufficienti

MINISTERO DELL'INTERNO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
Micro Nido "Giano Vetusto" e
PAC Servizi di Cura Infanzia - I° Riparto

COMUNE DI GIANO VETUSTO - Decreto n. 2632/PAC (prot. n.7611 del 13/12/2018) integrativo del decreto n. 1604/PAC (prot. n. 3369 del 13/06/2017).
rilevazione del fabbisogno di posti nido nel Comune effettuata dall'Ente Capofila dell'Ambito Territoriale C/9 nota n. 1103 del 16/01/2017 e n. 1268 del 03/03/2017.

****

CIG: 78318918E7

CUP: J29H17000130006

CODICE CATEGORIA DEL SERVIZIO CPV 85311300-5
Codice NUTS: ITF31;

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il nido di infanzia è un servizio educativo e sociale per bambini di età compresa da zero a tre anni, che prevede, altresì, la mensa ed il riposo pomeridiano dei piccoli. Il servizio garantisce l'accoglienza e la cura del bambino (pasti, riposo, attività ludiche e ecc.), rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l'educazione, lo sviluppo armonico, l'acquisizione dell'autonomia, attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione. il micro-nido 30 posti - bambino. Il servizio deve prevedere uno spazio interno destinato ai bambini non inferiore a mq. 6 per minore, nonché una superficie complessiva, tra spazi interni ed esterni, non inferiore a mq. 10 per minore. Il servizi sono organizzati in maniera complementare ed integrata, seppur nel rispetto della loro specificità e delle loro finalità, ai sensi del Catalogo Regionale dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al regolamento di attuazione della L.R.11/2007, D.G.R.C. n.107 del 23.04.14 e si sviluppano, inoltre, come scheda n.1 del Piano di Interventi "Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica", allegata al presente capitolato e che ne costituisce parte integrate.
Le prestazioni del servizio di **Micro Nido "Giano Vetusto" con sede in Giano Vetusto è** rivolto a tutti i nuclei familiari con figli di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale C9 di cui alle certificazioni sopra riportate, che necessitano di un supporto genitoriale, di un sostegno alla conciliazione dei ruoli e tempi di lavoro, di un percorso di accoglienza all'inserimento socio-lavorativo. Il servizio si inserisce nel sistema complessivo di welfare locale, che privilegia i soggetti maggiormente esposti a situazioni di disagio e marginalità sociale ed economica e che favorisce processi di prevenzione.
L'accesso e valutazione degli aventi diritto, senza quota di compartecipazione, sarà curata dall'Ufficio sociale del Comune avvalendosi delle competenze dell'Ambito Territoriale, in base al

REGOLAMENTO dell'Ambito Territoriale C09 sulle modalità per il funzionamento, l'accesso e l'erogazione dei SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (0 - 3 ANNI), approvato dal Coordinamento Istituzionale in 07/11/2014 e s.m.i.
Numero utenti presunti dalle certificazioni d'Ambito
N. utenti del servizio **Micro Nido Giano Vetusto sono** complessivi 30, (tra i Semi-Divezzi e Divezzi).

Il presente capitolato, viene adottato con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa, è reso valido per il servizio di che trattasi.

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Piano di Intervento Infanzia I° Riparto approvato dall'AdG, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di RdO e nel Decreto di finanziamento con gli atti di cronoprogramma aggiornati e di qualsiasi altra norma regionale e nazionale in vigore relativamente alla materia oggetto di appalto e del manuale di rendicontazione redatto dal Ministero dell'Interno – AdG Fondi PAC-PNSCIA.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di 09 (Nove) mesi, a decorrere dalla data di consegna e/o d'inizio effettivo del servizio, salvo diversa disposizione in relazione ai tempi di chiusura del Programma comunicati dall'AdG. Nelle more della sottoscrizione del contratto, per motivi di urgenza o di necessità, sarà possibile richiedere all'Aggiudicatario il pronto avvio del servizio mediante incarico formale. La data d'inizio effettivo del servizio sarà comunque determinata con la redazione di apposito verbale di consegna delle sedi all'ente affidatario sottoscritto dalle parti.
Il contratto si intenderà comunque risolto alla scadenza del Programma PAC Servizi di Cura Infanzia, su disposizione dell'AdG relativamente al termine di utilizzo delle risorse assegnate agli Ambiti Territoriali, e potrà avere pertanto un termine inferire ai 9 mesi dell'appalto o anche superiore, sempre agli stessi patti e condizioni e senza aumento dell'importo, previa autorizzazione motivata alla proroga temporale. Resta inteso che oltre il termine stabilito, qualora non ricorrano le condizioni di cui sopra, il contratto si intende risolto senza preventiva disdetta. E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito. La stazione appaltante, tuttavia, si riserva di avvalersi della facoltà di proroga ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. L'impresa, in caso di proroga espressa da parte dell'Amministrazione, è impegnata a garantire, anche dopo la scadenza dei termini di cui sopra, la continuità delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
La Stazione Appaltante, nel caso che gli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o amministrativi in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, con particolare riferimento alle forme di finanziamento e alle modalità di gestione stabilite dal Ministero dell'Interno in qualità di AdG dei Fondi PAC servizi di Cura, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio e/o sull'appalto in oggetto, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni 30, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare. Restano salvi tutti i poteri di autotutela decisoria per motivi di legittimità o di opportunità sopravvenuti e di autotutela sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico concreto

ed attuale e in attuazione dei principi di continuità, inesauribilità, accelerazione, buon andamento dell'azione amministrativa.

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo a base d'asta è di **€ 241.996,10,** comprensivo delle spese generali (riconosciute nella misura massima del 8% pari a 16.192,30), del costo del personale, degli oneri di gestione, degli oneri per la sicurezza, di ogni altro onere di gestione. Le offerte, pena l'esclusione, non potranno superare la base d'asta.

L'importo predetto è rapportato ad un monte ore presunto riporto nella tabella di seguito riportata.

Piano delle spese		
Tipologie di spesa	Quantità/H	Costo
Coordinatore - CCNL Cooperative - D3/E1 (costo orario 21,14 €/ora)	1.403,89	€. 29.678,28
Educatore Professionale - CCNL Cooperative - D2 (costo orario 19,78 €/ora)	4.679,64	€. 92.563,28
Ausiliario - CCNL Cooperative - B1 (costo orario 16,34 €/ora)	3.119,76	€. 50.976,88
Pasti	5.850,00	€. 23.400,00
Spese generali	8%	€. 16.192,30
Iva	5%	€. 12.099,80
Totale al lordo compartecipazione		**€.254.095,90**
Eventuale Compartecipazione degli Utenti		€. 0,00
Eventuale quota del prezzo della concessione a carico dell'Ente		€. 0,00
Totale al netto compartecipazione		**€.254.095,90**

La durata presunta del servizio è di 9 (nove) mesi scolastici, a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino al termine dei mesi nove (se si ottiene la proroga dal Ministero in quando la scadenza attuale è 30/06/2019). **L'affidamento si intenderà comunque risolto alla scadenza / validità del Programma PAC Servizi di Cura Infanzia, su disposizione del Ministero dell'Interno in qualità di Autorità di Gestione dei Fondi PAC servizi di Cura, relativamente al termine ultimo di utilizzo della somma concessa con il decreto n. 1604/PAC, rettificato con il decreto 2632/PAC, allegato unitamente all'aggiornamento del corono programma, salvo come detto proroghe ministeriali.** Il progetto potrà avere anche un termine superiore, come detto, previa autorizzazione motivata alla proroga temporale, ovvero alla modifica del crono programma da parte del Ministero dell'Interno. Resta inteso che oltre il termine stabilito dall'AdG di chiusura del Programma, qualora non ricorrano le condizioni per il prolungamento/estensione, il contratto si intende comunque risolto senza preventiva disdetta e senza nulla a pretendere da parte dell'affidatario.

Gli importi intendono comprensivi del costo del personale, degli oneri di gestione e degli oneri per la sicurezza, così come riportato negli atti di gara allegati.
Il finanziamento è dato dai Fondi PAC servizi di Cura Infanzia I ° Riparto, nonché del secondo monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi.

ART. 4 – TIPOLOGIA, FINALITA' E OBIETTIVI DEL SERVIZIO.

Micro Nido

Il nido di infanzia è un servizio educativo e sociale per bambini di età compresa da zero a tre anni, che prevede, altresì, la mensa ed il riposo pomeridiano dei piccoli. Il servizio garantisce l'accoglienza e la cura del bambino (pasti, riposo …..), rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l'educazione, lo sviluppo armonico, l'acquisizione dell'autonomia, attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione. il micro-nido di 30 posti - bambino. Il servizio deve prevedere uno spazio interno destinato ai bambini non inferiore a mq. 6 per minore, nonché una superficie complessiva, tra spazi interni ed esterni, non inferiore a mq. 10 per minore.
Il servizio è organizzato ai sensi del Catalogo Regionale dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al regolamento di attuazione della L.R.11/2007, D.G.R.C. n.107 del 23.04.14. Il servizio si sviluppa, inoltre, come da quanto preventivato nelle schede del Piano di Interventi, allegate al presente capitolato e che ne costituiscono parte integrate.

ART. 5 DESTINATARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Le prestazioni del servizio **Micro Nido di Giano Vetusto** sono rivolte a tutti i nuclei familiari con figli di età compresa tra i 3 mesi ed i 36 mesi, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale C9, come da rilevazione del fabbisogno di posti nido nel Comune effettuata dall'Ente Capofila dell'Ambito Territoriale C/9 con nota n. 1103 del 16/01/2017 e n. 1268 del 03/03/2017 che necessitano di un supporto genitoriale, di un sostegno alla conciliazione dei ruoli e tempi di lavoro, di un percorso di accoglienza all'inserimento socio-lavorativo. Il servizio si inserisce nel sistema complessivo di welfare locale, che privilegia i soggetti maggiormente esposti a situazioni di disagio e marginalità sociale ed economica e che favorisce processi di prevenzione.
L'accesso e valutazione degli aventi diritto sarà curata dall'Ufficio sociale del Comune avvalendosi delle competenze dell'Ambito Territoriale, in base al REGOLAMENTO dell'Ambito Territoriale C09 sulle modalità per il funzionamento, l'accesso e l'erogazione dei SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (0- 3 ANNI), approvato dal Coordinamento Istituzionale in 07/11/2014 e eventuali s.m.i..

Numero utenti previsti dal Piano d'Intervento

N. utenti del servizio **Micro Nido di Giano Vetusto** complessivi 30, (Semi-Divezzi e Divezzi).

Sedi di svolgimento del servizio

La Ditta aggiudicataria dovrà erogare il servizio presso la sede della struttura sita in Giano Vetusto alla Via Municipio n. 2, ai sensi del Catalogo Regionale dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al regolamento di attuazione della L.R.11/2007, D.G.R.C. n.107 del 23.04.14.
I locali sono dotati degli impianti fissi, delle attrezzature (incluse quelle di piccola cucina), degli arredi necessari per l'effettuazione del servizio, nello stato e quantità in cui si trovano, che saranno presi in consegna dall'Ente Gestore, unitamente ai locali, previa redazione del Verbale di consegna. L'Ente Gestore potrà utilizzare anche altre attrezzature, arredi, macchine e quant'altro a suo giudizio appaia

funzionale al corretto svolgimento del servizio, assumendo la piena responsabilità dell'adeguatezza e sicurezza degli stessi rispetto al contesto di riferimento. Resta inteso che quanto ulteriormente messo a disposizione dall'Ente Gestore ed eventualmente da questi installato, resterà di sua proprietà e potrà essere ripreso a fine contratto. I Verbali di Consegna, sottoscritti dal RUP e dal Legale Rappresentante dell' Ente Gestore, faranno parte integrante dei documenti contrattuali. Ai Verbali saranno allegati analitici inventari descrittivi – custoditi presso gli uffici comunali - dello stato dei locali, degli impianti fissi, delle attrezzature, delle macchine, degli arredi e di quant'altro presente e dato in uso all'Ente Gestore per l'espletamento del servizio. L'Ente Gestore si impegna a mantenere in buono stato le attrezzature, gli arredi, le macchine e quant'altro ad essa affidato con Verbale di consegna, assicurandone in ogni momento un utilizzo corretto. L'Ente Gestore si impegna altresì ad effettuare a proprie spese la manutenzione ordinaria di attrezzature, macchine e arredi, nonché la tinteggiatura delle pareti, se del caso. È a carico dell'Ente Gestore l'onere di segnalare immediatamente agli uffici comunali ogni guasto, anomalia o difetto di funzionamento degli impianti, delle attrezzature, delle macchine, dei locali o delle cose, nonché l'onere di evitarne in via cautelativa l'uso, ove sussistano o possano ragionevolmente temersi rischi apprezzabili per persone o cose. A partire dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna, l'Ente Gestore assume tutti i rischi per danni, perdite e/o sottrazioni dei beni consegnati. A riguardo si precisa che il Comune è sollevato da qualsiasi spesa inerente danneggiamenti o furti che saranno a carico totalmente dell'Ente Gestore. In tal caso l'Ente Gestore dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto vi provvederà il Comune addebitando all'Ente Gestore il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali. Si precisa che eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico dell'Ente Gestore qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente il Comune - Ufficio sociale di imperfezioni, rotture e simili, agevolmente rilevabili dal personale di servizio.
Alla scadenza del contratto l'Ente Gestore è tenuto a riconsegnare al Comune gli impianti fissi, le attrezzature, le macchine, gli arredi e quant'altro ricevuto in dotazione, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna deve risultare da apposito Verbale di riconsegna, redatto con le stesse modalità del Verbale di consegna. Sarà a carico dell'Ente Gestore il reintegro del materiale mancante consegnatogli entro un termine che sarà fissato dal verbale di riconsegna. Trascorso inutilmente tale termine il Comune avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al valore di mercato dei beni mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che l'immobile e tutto quanto elencato nell'inventario analitico, allegato al verbale di consegna, rimangono di esclusiva proprietà del Comune e non sono pertanto assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico dell'Ente Gestore.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO E PERSONALE IMPIEGATO

Il servizio dovrà essere reso ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali in materia dell'oggetto dell'appalto, ed in particolare:
Per i Micro Nidi:

- Catalogo Regionale dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al regolamento di attuazione della L.R.11/2007, D.G.R.C. n.107 del 23.04.14.

Resta inteso, altresì, il rispetto:

- delle norme e delle regole contenute nel disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero dell'Interno, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di Cura Anziani non autosufficienti e Infanzia, ed il Comune di Giano Vetusto;
- di quanto stabilito nel Piano di Interventi Infanzia approvato con Decreto n. 1604/PAC del 13/06/2017 e alla successiva autorizzazione dell'aggiornamento temporale del cronoprogramma di spesa ri-approvato con nota ministeriale autorizzata uscita prot. n.0001000 del 09/02/2018 e a valere sulle indicazioni ministeriali contenute nella Circolare n. 5064/PAC del 19/09/2017;
- delle regole e delle indicazioni ministeri dell'Autorità di Gestione dei Fondi PAC servizi di cura per il monitoraggio, la contabilità e la rendicontazione.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

a) la supervisione e formazione del personale coinvolto**, tenendo conto della specificità delle mansioni previste per ciascun profilo.** La supervisione deve essere effettuata da operatori avente specifica competenza e pluriennale esperienza nel settore. L'Ente gestore assicura la formazione del personale ed il suo aggiornamento con attività periodiche di coordinamento e monitoraggio delle attività. L'attività di formazione e supervisione è da espletare al di fuori delle ore/lavoro di cui all'art. 8 e vanno garantite dall'Ente affidatario che ne sostiene interamente i costi e l'organizzazione, dando comunicazione al Comune.

b) la messa a disposizione di tutto il materiale di cancelleria che si renderà necessario per tutta la durata del progetto;

c) la messa a disposizione di almeno due postazioni informatiche (PC multimediale con stampante);

d) la creazione e distribuzione del materiale informativo e di sensibilizzazione per la cittadinanza, nonché la carta dei servizi.

e) L'Ente gestore assicura, salvo i casi di forza maggiore, il contenimento del turn-over del personale assegnato al servizio. Si impegna, inoltre, a garantire la continuità del servizio provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi, motivatamente, inadeguato e per assenze per malattia superiori ai 3 gg. Il personale supplente dovrà possedere i medesimi requisiti del personale sostituito.

f) Tutela della privacy. Il personale dell'Ente affidatario del Servizio Micro Nido è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio, nonché la tutela della privacy. L'Ente gestore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

g) Archivio. L'Ente gestore si fa carico dell'organizzazione e della gestione dell'archivio delle schede utenti distinte per singolo servizio/sede. Tali cartelle, (da tenere presso ciascuna sede) deve contenere, in via prioritaria, i recapiti dei genitori dei minori e/o di chi ne assume la potestà genitoriale, eventuali certificazioni mediche, liberatorie dei genitori dei minori e/o di chi ne assume la potestà genitoriale, scheda anagrafica del minore.
Sarà cura dell'Ente Affidatario consegnare al termine del servizio, tutta la documentazione acquisita nel corso dell'espletamento dello stesso.

h) L'Ente Gestore deve garantire che tutto il personale impiegato nelle attività richieste dal presente capitolato gli indumenti e le calzature idonee e consoni per lo svolgimento delle

singole attività. Dovrà fornire, altresì, il materiale (guanti, copricapo etc.), come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, da indossare e utilizzare durante le ore di servizio per gli addetti alla cucina. Non sono previsti camici per il coordinatore pedagogico, gli educatori ed il personale ausiliario.

i) adozione, applicazione e gestione di un proprio piano di autocontrollo ai sensi dei Reg.ti CE 852-853-854/204;

La gestione del servizio deve essere assicurata in tutte la fasi dall'Operatore aggiudicatario. A tal proposito, su richiesta, l'aggiudicatario dovrà fornire il modello F24, (denuncia annuale delle retribuzioni soggette a contribuzione) e tutti gli oneri connessi, nonché il D.U.R.C. ed ogni altro documento o certificazione che si rendesse necessaria.

L'Operatore aggiudicatario, potrà avviare il servizio solo dopo formale verifica delle autocertificazioni presentate e previo verbale di consegna delle sedi che dovranno risultare funzionati. Tale processo si svolge anche attraverso l'esame, da parte della Stazione appaltante della documentazione seguente:

- ✓ predisposizione del fascicolo personale di ciascuna figura professionale, ivi compresa quella del Coordinatore, contenente la seguente documentazione:
- ✓ Documento d'identità in corso di validità;
- ✓ Curriculum Vitae in formato europeo dettagliato e debitamente firmato in originale, dal quale si evinca la specifica esperienza nel settore. Le dichiarazioni in esso contenute devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ copia del diploma di laurea/qualifica professionale
- ✓ Documentazione relativa all'inquadramento contrattuale (UNILAV).

L'Operatore aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assistenza e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Lo stesso è obbligato, altresì, ad attuare e garantire nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria, fatti salvi eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili.

Tale obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi, inoltre, vincolano l'Operatore aggiudicatario anche nel caso in cui non sia aderente alle Associazioni ed alle Organizzazioni sindacali stipulanti o receda da esse.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario, di assicurare una rapida sostituzione del proprio personale in caso di assenze, di qualunque natura esse siano.

L'aggiudicatario si impegna, per la durata del contratto, ad assicurare la stabilità del personale impiegato nel servizio di che trattasi, riconoscendo che la continuità d'azione del medesimo costituisce presupposto indispensabile per una buona riuscita dell'intervento. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento e in seguito a formale richiamo, l'immediato allontanamento del personale che non risultasse idoneo al servizio.

Il servizio oggetto del presente capitolato è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato in nessun caso. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

L'aggiudicatario è obbligato, inoltre, ad esibire, in qualsiasi momento e a richiesta, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati, sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Ente appaltante segnalerà la situazione al competente Ispettorato del lavoro.
Qualora sia l'Ispettorato del Lavoro a segnalare qualsiasi inadempienza dell'aggiudicatario degli obblighi su indicati nei confronti del personale dipendente l'Ente appaltante, previa comunicazione all'Operatore delle inadempienze segnalate, fisserà un termine perentorio entro il quale la stessa dovrà provvedere a sanare le inadempienze ed a darne documentata dimostrazione. In caso di inottemperanza l'Ente appaltante provvederà ad operare la detrazione pari all' importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 D. lgs 50/2016 e s.m.i.)
Si precisa, inoltre, che qualora anche nel successivo pagamento l'aggiudicatario risultasse moroso nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro e della Cassa Previdenziale sorgerà, per l'Ente appaltante, la facoltà di risolvere il contratto a spese e danno dell'aggiudicatario stesso.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatta esecuzione del contratto e della regolare erogazione del servizio e dello svolgimento delle attività, assumendo a proprio esclusivo carico, tutti gli oneri e le responsabilità ed ogni rischio connesso alle attività oggetto del contratto, tenendo indenne l'Ente appaltante da qualsiasi onere e responsabilità derivante dal verificarsi di eventi che dovessero arrecare danni ai fruitori del servizio e a terzi. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, potessero derivare al Comune o a terzi - persone o cose -, si intende, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Operatore aggiudicatario.
L'aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocate nello svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcuna possibilità di diritto di rivalsa o a compenso da parte dell'Ente appaltante. Pertanto, l'aggiudicatario si obbliga a ritenere sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità per fatti e danni di qualsiasi entità e natura, dolosi o colposi, che si verificassero a danno di terzi, ivi compreso il committente medesimo e il personale di cui al presente capitolato L'aggiudicatario espleta i servizi, le prestazioni e le attività oggetto del presente capitolato e del contratto sotto la propria esclusiva responsabilità ed in relazione agli obblighi normativamente previsti e a quelli assunti con l'accettazione del presente capitolato e/o derivanti dal contratto, solleva il Comune di Giano Vetusto da qualsiasi responsabilità per tutti i danni eventualmente subiti da persone e cose, in dipendenza di qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione dei servizi, delle prestazioni e delle attività oggetto del presente capitolato.
L'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per RCT e RCO, con primaria compagnia di assicurazioni, nella quale venga esplicitamente indicato che l'Ente appaltante é considerato "terzo" a tutti gli effetti di legge, per eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento dei servizi, delle prestazioni e delle attività oggetto del presente capitolato.
Tali polizze dovranno prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia di assicurazioni ad ogni azione di rivalsa nei confronti del comune, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinunzia della ditta aggiudicataria a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti del Comune, in caso di dichiarazioni inesatte e /o reticenti.
Le predette polizze assicurative dovranno avere efficacia e validità per l'intera durata del contratto e fino a dodici mesi successivi alla data presunta di cessazione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a totale carico della ditta aggiudicataria, che ne è il solo responsabile con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante.
L'aggiudicatario è sempre responsabile verso il Comune di Giano Vetusto e/o verso terzi per i fatti derivanti dall'operato e dal contegno dei suoi dipendenti e di quanti operano anche in via contingente ed estemporanea nel suo interesse.
La responsabilità dovrà intendersi senza riserve né eccezioni, interamente a carico dell'aggiudicatario il quale è obbligato a dare immediata notizia di ogni danno verificatosi all'Ufficio Sociale con sede nel Comune.

OBBLIGHI NORMATIVI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
L'Ente Gestore, entro un mese dall'inizio delle attività, deve redigere e applicare, presso la zona adibita a cucina e presso il luogo di consumo dei pasti, un manuale di buona prassi igienica redatto a norma di legge e sottoposto a verifica da parte del Competente Distretto Sanitario, nonché il piano di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dal Regolamento CEE/UE n. 852/2004 concernente la sicurezza igienica dei prodotti alimentari. L'Ente Gestore, a richiesta del Distretto Sanitario, deve dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti, specifiche del settore, tra cui la tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 178/2002.
IGIENE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA MANIPOLAZIONE, PREPARAZIONE E SOMMINSITRAZIONE DEI PASTI
II personale addetto alla manipolazione e somministrazione dei pasti deve scrupolosamente osservare le Norme di Buona Preparazione (o Fabbricazione) o Good Manufacturing Practices (GMP) scaturenti dal manuale di Autocontrollo. Il personale in particolare non deve avere smalti e/o trattamenti estetici e ricostruttivi sulle unghie, né indossare anelli, braccialetti e orologi durante il servizio, al fine di non favorire una contaminazione delle pietanze in lavorazione o in somministrazione. L'Ente Gestore deve garantire che non sarà effettuata nessuna forma di riciclo. Per riciclo si intende l'utilizzo, tal quale o trasformato in differenti preparazioni gastronomiche, di eccedenze di produzione o di avanzi.
IGIENE DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI
Deve essere, inoltre, garantita la massima pulizia ed igiene di tutti gli ambienti con pulizie giornaliere e periodiche, nonché quelle straordinarie da effettuarsi in occasione di eventi imprevedibili (es. lavori di imbiancatura , raccolta acque per allagamenti), secondo modalità che dovranno rispettare la norma e che dovranno essere comunicate, in uno specifico piano, dall'ente affidatario insieme alla progettazione di dettaglio. L'ente affidatario è tenuto periodicamente anche alla sanificazione dei locali.

ART. 10 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALITÀ
L'Operatore aggiudicatario è tenuto a realizzare e garantire tutto quanto previsto nel progetto presentato in sede di offerta di gara che va a costituire parte integrante e sostanziale del contratto e si impegna a rispettare tutte le obbligazioni previste dal presente capitolato. Inoltre, i servizi, le prestazioni e le attività oggetto del presente capitolato e quelle previste negli atti di gara e nell'offerta progetto devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nei suddetti atti.
L'aggiudicatario, pertanto, è obbligato a corrispondere una penale per tutte le inadempienze riscontrate dall'ufficio sociale del Comune di Giano Vetusto, direttamente o su segnalazione di terzi, per i seguenti casi, senza esclusione di eventuali conseguenze penali e civili:
a) si rende colpevole di manchevolezze o deficienze nella qualità dei rispettivi servizi affidati;

b) assicura una presenza dell'operatore non corrispondente per difetto a quella offerta in sede di gara e non provveda alla sua sostituzione come previsto dal presente capitolato: per ogni giorno € 250,00;
c) effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso d'invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni dei rispettivi servizi; per la prima violazione € 250,00. Per ogni violazione successiva € 500,00.
d) non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi stabiliti da osservare per il servizio da prestare per la prima violazione € 250,00. Per ogni violazione successiva € 500,00;
e) mancato rispetto di ogni singolo punto o obbligo previsto dal presente capitolato e/o contratto o dall'offerta progetto presentata in sede di gara: per la prima violazione € 250,00
Per ogni violazione successiva €. 500,00;
f) non rispetta quanto previsto nel presente capitolato, anche in ordine ai requisiti richiesti per il personale utilizzato: € 1.000,00;
g) sospensione, interruzione e/o mancata esecuzione, parziale o totale dei servizi indicati negli artt. 6 e 8 del presente capitolato e nell'offerta-progetto presentata in sede di gara: per ogni giorno € 500,00. In relazione a tale ipotesi si specifica che l'esecuzione dei servizi, delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto non può essere interrotta né sospesa dalla ditta aggiudicataria per nessun motivo, salvo cause si forza maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dall'Ente appaltante.
Si precisa che le suddette penali sono cumulabili fra loro.
Il Comune di Giano Vetusto, sulla base dell'importanza delle irregolarità riscontrate e degli obblighi violati, del danno arrecato al normale funzionamento dei servizi, del ripetersi, per più di tre volte nel corso della durata dell'appalto, di manchevolezze e di violazioni regolarmente contestate in via definitiva, o del danno arrecato all'immagine del Comune stesso, avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento dei maggiori danni subiti dalla stessa.

Gli inadempimenti contrattuali per dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati dall'Ente appaltante alla ditta aggiudicataria mediante lettera inviata a mezzo PEC e/o raccomandata a.r. e/o fax. L'Operatore aggiudicatario ha la facoltà di presentare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni.

Nel caso l'aggiudicatario non adempia o non fornisca risposta nel termine di cinque giorni o fornisca deduzioni giudicate inidonee a giustificare le inadempienze contestate o che non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante, il Comune procederà ad applicare le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.
L'Ente appaltante in caso di applicazione delle penali e qualora l'aggiudicatario non provveda al pagamento nei termini richiesti, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario procederà al recupero della somma corrispondente mediante ritenuta diretta sui corrispettivi da liquidare per il servizio effettuato e/o rivalendosi sulla cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del contratto. In quest'ultimo caso l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione per il relativo importo, in tutto o in parte, entro e non oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente appaltante.
La richiesta di pagamento e/o il pagamento delle penali suddette non esonera, in nessun caso, l'aggiudicatario dall'adempimento degli obblighi per i quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento delle medesime penali.

Resta inteso che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto del Comune di Giano Vetusto di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

ART. 11 – SICUREZZA, PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

L'Operatore aggiudicatario nell'espletamento dei servizi, delle prestazioni e delle attività oggetto del presente capitolato, è obbligato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione infortuni, malattie professionali, anche di settore, unitamente a tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., ottemperando a tutti gli obblighi ivi previsti, assumendo tutte le iniziative del caso ed adottando tutte le cautele necessarie, facendosi carico degli oneri economici consequenziali, nonché di tutte le norme di sicurezza specifiche relative alla tipologia di Servizio Micro Nido, come previste per Legge.

Fermo restando quanto previsto nelle specifiche disposizioni del presente capitolato, l'aggiudicatario assume la responsabilità, sollevando e tenendo indenne il Comune, di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante a persone (personale dipendente e terzi) e cose comunque interessate dai servizi, dalle prestazioni e dalle attività oggetto del presente capitolato, a causa di qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione dei servizi delle prestazioni e delle attività stesse o, comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi convenzionalmente assunti e/o previsti dalla normativa vigente in specie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni e malattie professionali.

La Ditta Aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per danni a cose, per un importo non inferiore a €. 1.000.000,00.

ART. 12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

Pena la rescissione del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni, è fatto assoluto divieto di subappaltare e, comunque, di cedere o trasferire sotto qualsiasi forma, in tutto in parte, il servizio oggetto del presente capitolato.

ART. 13 - REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi è vietata.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente appaltante, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, potrà risolvere di diritto il contratto, con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC e/o con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto, ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri, malgrado gli avvertimenti scritti dal Comune di Giano Vetusto, o nel caso di comportamenti che arrechino grave pregiudizio al servizio ed alle attività oggetto del presente capitolato e a quelle oggetto dell'offerta presentata in sede di gara;

b) qualora l'aggiudicatario incorra, nel corso della durata del contratto, in tre formali contestazioni con conseguente applicazione delle penalità, per il mancato rispetto delle disposizioni di legge e/o

regolamentari, o di quelle contenute nel presente capitolato. Ove ne ricorrano le condizioni o lo ritenga necessario, l'Ente appaltante potrà procedere in giudizio per il risarcimento dei danni subiti.
c) Apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'aggiudicatario e/o di messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività dell'aggiudicatario;
d) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale dell'attività, anche se motivate dall'esistenza di controversie con il Comune di Giano Vetusto;
e) violazione ripetuta delle prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di: sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;
f) impiego di personale non dipendente dall'Operatore aggiudicatario e violazione delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e/o territoriali di settore;
g) interruzione non motivata del servizio per più di tre giorni;
h) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme del presente capitolato;
i) sub-appalto o cessione totale o parziale, diretta o indiretta, del servizio oggetto del presente contratto;
l) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune di Giano Vetusto;
m) nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2, comma 2, della L. R. n. 15 del 20.11.2008, il quale prevede "la risoluzione del contratto nell'ipotesi un cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
n) di decesso dell'aggiudicatario. In tal caso il Comune di Giano Vetusto si riserva la facoltà di continuare negli effetti del contratto con gli eredi o di dichiararsi prosciolta ai sensi dell'art. 1674 del codice civile.
o) in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 previsti per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 20 del presente capitolato.
Il Comune di Giano Vetusto, nelle suddette ipotesi, avrà la facoltà di rescindere il contratto e ciò con semplice atto amministrativo, senza ricorrere ad atti giudiziari o di costituzione in mora. L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata a mezzo PEC e/o con raccomandata a.r.. In tali casi la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricevimento della relativa dichiarazione e l'aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno o responsabilità al Comune di Giano Vetusto.
Nel caso di risoluzione del contratto l'Ente appaltante si rivarrà sull'aggiudicatario per il risarcimento dei danni subiti, procedendo ad incamerare la cauzione definitiva e le somme eventualmente da liquidare per il servizio effettuato.
Il Comune di Giano Vetusto, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso.
Fuori dai casi sopra indicati, il contratto può essere risolto per inadempimento anche di scarsa importanza di clausole ritenute essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida ad adempiere non inferiore a giorni 10. Allo scadere di detto termine il contratto si intende risolto di diritto se l'aggiudicatario non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione o ad adempiere agli obblighi previsti.

ART. 15 – CORRISPETTIVI

Il corrispettivo spettante all'Operatore aggiudicatario sarà quello risultante dagli atti di gara, calcolato in ragione dell'effettivo espletamento del servizio.

ART. 16 – PAGAMENTI

L'Aggiudicatario dovrà trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice, mensilmente, idonea e distinta rendicontazione relativa all'attuazione del servizio Asilo Nido affidato, secondo quanto previsto dal manuale di rendicontazione redatto dal Ministero dell'Interno, in qualità di Autorità di Gestione delle risorse PAC Servizi di cura Anziani non autosufficienti ed Infanzia, nonché in base alle schede d'intervento del Piano Infanzia approvato all'Ambito Territoriale. Resta inteso che la rendicontazione dovrà contenere i seguenti documenti minimi:

1. relazione sulla frequenza degli utenti e sull'andamento del servizio, con annesse a campione schede di rilevazione della soddisfazione delle famiglie;
2. elenco delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio, con il dettaglio, per ciascuna unità di personale, relativo all'anno, al mese, al giorno del mese, al giorno della settimana, all'ora di inizio della prestazione, all'ora di termine della prestazione, al totale dei giorni e delle ore impegnate per l'attuazione dei servizi/interventi eseguiti;
3. rendicontazione di dettaglio dei costi sostenuti, per ciascuna scheda d'intervento e per voce specifica del Piano delle spese, con allegati i documenti giustificativi;
4. ogni altra documentazione richiesta dall'U.d.Po dal competente servizio finanziario.

Il corrispettivo sarà erogato alla Ditta Aggiudicataria dietro presentazione di regolari fatture, emesse in base alle norme previste dal disciplinare dell'AdG, con allegato prospetto analitico e la documentazione di cui ai precedenti punti 1/4. Sulle fatture dovranno essere indicati, tra l'altro, la fonte di finanziamento, come da manuale di rendicontazione dell'AdG, il CIG, il CUP, la denominazione precisa del servizio/scheda d'intervento del Piano, e gli estremi della determinazione di aggiudicazione.
Il Comune liquiderà le fatture elettroniche emesse dalla Ditta Aggiudicataria, di norma, entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse, previa verifica della regolarità del servizio reso e della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario (mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva - DURC - in corso di validità), e previa disponibilità della liquidità delle somme dovute.
In caso di inottemperanza circa la regolarità contributiva ed assicurativa, l'Ente appaltante, previa comunicazione all'Operatore delle inadempienze segnalate, fisserà un termine perentorio entro il quale la stessa dovrà provvedere a sanare le inadempienze ed a darne documentata dimostrazione. In caso di inottemperanza l'Ente appaltante provvederà ad operare la detrazione pari all' importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 D. lgs 50/2016 s.m.i.).
L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della Ditta Aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.
Il Comune di Giano Vetusto non si ritiene responsabile di eventuali ritardi nella somministrazione dovuta alle procedure di erogazione e/o accredito dei fondi, pertanto, il concorrente dichiara di accettare la clausola che prendendo parte alla presente procedura si dichiara edotto che la stessa è stata indetta in assenza in parte di copertura finanziaria e rinuncia fin d'ora a qualsiasi pretesa (contrattuale, precontrattuale, indennitaria, risarcitoria o comunque denominata) in caso di mancata e/o data

adozione del decreto di finanziamento e conseguente annullamento e/o post erogazione della presente procedura a pubblica evidenza.
L'Ente appaltante non assume alcuna responsabilità per pagamenti eseguiti all'Amministratore, Procuratore o Direttore della Ditta, decaduto, qualora non sia stato comunicato tempestivamente.
Si stabilisce sin d'ora che il Comune di Giano Vetusto, per ottenere la refusione di eventuali danni già contestati all'aggiudicatario, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, potrà rivalersi mediante incameramento della cauzione o, in subordine, con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi dovuti per il servizio effettuato.
Ai fini del pagamento delle somme spettanti, l'Operatore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., a pena di nullità del contratto. Pertanto, l'aggiudicatario è obbligato, ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, ed a comunicare al Comune di Giano Vetusto gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione.
In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi sarà attivata la risoluzione espressa del presente contratto.

ART. 17 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI SENSIBILI

L'Operatore aggiudicatario é tenuto all'osservanza, anche da parte dei suoi dipendenti e delle figure professionali impiegate nell'espletamento del servizio, delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., in materia di tutela della persona ed del trattamento dei dati personali e delle notizie riservate, inerenti le persone, delle quali è venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato e per tutti i dati che i Comuni dell'Ambito C9 e il Comune di Giano Vetusto, dovranno necessariamente fornire in funzione dello svolgimento del servizio e delle attività previste dal contratto.
Il Comune di Giano Vetusto, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., informa l'Operatore aggiudicatario, che acconsente ed autorizza al trattamento dei dati, che tratterà i propri dati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento della funzione istituzionale e delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti anche comunali in materia, nell'ambito del presente contratto per il quale la presente dichiarazione viene resa e per essere forniti ad altri soggetti pubblici, per ciò che attiene i dati che debbono essere indicati obbligatoriamente, per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

A norma dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto verrà firmato entro 40 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione. La stipulazione del contratto avviene nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Non trova applicazione il periodo di stand still.
3. La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta comporta la decadenza dall'aggiudicazione o, se già intervenuta la stipula del contratto, la risoluzione dello stesso con ogni conseguenza anche risarcitoria a carico dell'operatore economico.

Prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva prevista dall'art. 10.2 del presente disciplinare e in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.
Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:

- Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del presente disciplinare;
- Esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario: in particolare sono a suo carico le spese per diritti, bolli, registrazioni, ecc.

ART. 19 - RINVIO E NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e/o dal contratto si fa riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, alle disposizioni del codice civile ed alle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato.
Si applicano, inoltre, automaticamente le disposizioni normative aventi carattere cogente contenute in leggi che entreranno in vigore nel corso dell'esecuzione del contratto, comunque attinenti ai servizi, alle prestazioni ed alle attività oggetto del contratto.
Nessun eventuale accordo verbale che importi aggiunte o modifiche al contenuto del contratto potrà avere efficacia, se non tradotto per iscritto e nelle forme amministrative previste.
La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dei suoi allegati e di tutte le altre clausole di carattere generale che regolano gli appalti di servizi.

ART. 20 - FORO COMPETENTE E NORME FINALI

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto il Foro competente e quello di Santa Maria Capua Vetere. E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21 – COMUNICAZIONI

Qualunque comunicazione scritta dell'Operatore aggiudicatario al Comune di Giano Vetusto, riguardante l'esecuzione del contratto, deve essere inviata al seguente indirizzo : Comune di Giano Vetusto sede Via Municipio n. 4 – 81042 Giano Vetusto e/o all'indirizzo PEC: demo.giano@asmepec.it

ART. 22 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficio Responsabile delle attività istruttorie e preparatorie è l'Ufficio sociale del Comune di Giano Vetusto(CE).
Il Responsabile Unico del procedimento della sola presente procedura è il geom. Pasquale Feola - Ufficio tecnico del Comune di Giano Vetusto.

IL RUP della Stazione Appaltante
f.to geom. Pasquale FEOLA

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to dott. Antonio FEOLA